L.R. 13/99 - NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

ACCORDO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PER IL TRIENNIO 2012-2014

L'anno 2012 il giorno . . . del mese di giugno in Bologna, nella sede della Giunta regionale, tra gli enti sottoindicati:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata dal Responsabile del Servizio Cultura, Sport Alessandro Zucchini, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 28/05/2012;

e

Provincia di REGGIO EMILIA rappresentata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, Anna Maria Campeol nata a Treviso il 03.03.1959, come stabilito dalla delibera della Giunta Provinciale n. ... del ..... ;

Premesso che:

- la Regione, ai sensi della L.R. 13/99, art. 7, favorisce la realizzazione di attività di spettacolo aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, in particolare, come stabilito al 3° comma, tramite la stipula di A ccordi con gli Enti Locali;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 70 del 17.01.2012 "Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi dell'art.5 della L.R. 5 luglio 1999, n.13 - obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2012-2014 (Proposta della Giunta regionale in data 12 dicembre 2011, n. 1836)" definisce:

- a) gli **obiettivi** che la Regione intende perseguire nel triennio, espressamente indicati al punto 2. – lettere A-B-C - sia sul piano dei contenuti che su quello delle modalità di attuazione degli interventi, ed in particolare la qualificazione e diversificazione del sistema dello spettacolo e l'innovazione nella programmazione con particolare attenzione alla contemporaneità. Per quanto riguarda le relazioni istituzionali tra i soggetti interessati, una valorizzazione delle realtà locali in una logica di sistema e di equilibrio a livello territoriale e regionale, il consolidamento del principio della collaborazione fra i soggetti e l'integrazione delle attività in un'ottica di qualificazione e razionalizzazione dell'offerta, e di utilizzo ottimale delle risorse disponibili;

  b) le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere, indicate al punto 3. del Programma regionale, sia in termini più generali e con

riferimento ai diversi ambiti di intervento, sia in rapporto ai settori specifici di attività (attività teatrali, musica, danza, cinema e audiovisivi);

c) gli strumenti di negoziazione tra i soggetti, ai fini dell'attuazione degli interventi, ed in particolare la sottoscrizione di Accordi tra la Regione e le Province**,** previsti al punto 5; gli Accordi sono finalizzati a sostenere e valorizzare congiuntamente, anche attraverso una partecipazione concordata sul piano finanziario, di attenzione alle vocazioni e peculiarità locali e attraverso una partecipazione concordata sul piano finanziario, le attività di spettacolo che si svolgono nei diversi territori e l'attività bandistica, con particolare riferimento alla formazione musicale di base, tesa a promuovere una cultura musicale diffusa e differenziata;

d) i criteri per la valutazione delle attività finanziate tramite gli Accordi, riferiti alla "valorizzazione delle risorse culturali", all'"efficacia della produzione culturale" e all'"accesso del pubblico", così come indicato al paragrafo 5.3;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 23.01.2012 "L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo"- Avviso per la presentazione di progetti di attività nel settore dello spettacolo - Triennio 2012-2014" stabilisce termini, modalità e procedure per la definizione degli Accordi; stabilisce inoltre specifiche procedure per l'erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività corsuali svolte dai complessi bandistici, in attuazione delle azioni prioritarie descritte al paragrafo 3.1 lett. B del Programma regionale;

- nella definizione del presente Accordo si assumono gli obiettivi individuati dal Programma regionale, da attuarsi attraverso la realizzazione delle azioni prioritarie e tenendo conto dei criteri ivi indicati;

- in particolare la Provincia di Reggio Emilia, con riferimento ai contenuti del Programma regionale, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare una economia locale della cultura in grado di creare relazioni tra i soggetti operanti in questo settore;

- favorire il dialogo e la partecipazione dei soggetti economici privati alla definizione delle attività e più in generale delle politiche culturali del territorio, e lo sviluppo di relazioni nazionali e anche internazionali nel corso delle diverse programmazioni/attività;

- individuare politiche innovative che favoriscano l'affermazione di soggetti nuovi e nuove prassi basate sulla cooperazione e l'integrazione dei diversi soggetti/mondi della cultura, segnando anche forme di discontinuità con il passato, pur garantendo nel contempo il sostegno alle attività "storiche", nell'ottica di una offerta articolata e di qualità;

- garantire la continuità delle attività formative di base sviluppate dai complessi bandistici del territorio;

- nella Provincia di Reggio Emilia sono stati presentati:

a) n. 13 progetti per attività di spettacolo, dei quali 1 finanziato tramite Convenzione diretta per attività di spettacolo;

b) n. 14 progetti per attività corsuali bandistiche;

- tutti i progetti indicati alle precedenti lett. a) e b) risultano conformi a quanto stabilito nel citato Avviso per la presentazione dei progetti triennali di attività;

- la Provincia di Reggio Emilia ha valutato:

  - prioritari, e quindi da sostenere finanziariamente, i progetti compresi nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo di approvazione del presente Accordo;

  - non prioritari i progetti compresi nell' Allegato B1, parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo di approvazione del presente Accordo;

- la Regione concorda con tale valutazione;

Tutto ciò premesso e considerato

Tra Regione Emilia-Romagna

e

la Provincia di Reggio Emilia

si stipula il seguente Accordo:

ART. 1

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, di seguito indicate come Regione e Provincia, sottoscrivono il presente Accordo per il triennio 2012-2014 per coordinare il proprio intervento nel settore dello spettacolo in ambito provinciale.

ART. 2

Per la realizzazione degli obiettivi specifici indicati in premessa la Regione e la Provincia si impegnano a concorrere per il triennio 2012-2014 alla realizzazione delle attività proposte dai soggetti indicati nell'Allegato B, assegnando ai soggetti attuatori i finanziamenti a fianco di ciascuno indicati.

ART. 3

La Regione assegna alla Provincia per l'anno 2012 la quota complessiva di **Euro 208.115,00**, di cui **Euro 188.000,00** per attività di spettacolo, da erogarsi ai beneficiari indicati nel citato Allegato B come destinatari dell'intervento regionale, ed **Euro 20.115,00** per attività corsuali bandistiche.

La Regione si impegna a liquidare alla Provincia la quota complessiva entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo.

ART. 4

Per l'anno 2012 la Provincia si impegna a comunicare tempestivamente ai singoli soggetti attuatori gli esiti dell'istruttoria, i contenuti dell'Accordo, le modalità e i tempi di erogazione delle quote finanziarie assegnate.

La Provincia si impegna inoltre a liquidare:

- l'80% della quota regionale entro 30 gg. dal ricevimento dei fondi dalla Regione, e la propria quota, in misura non inferiore all'80%;

- il residuo 20% sulla base del rendiconto consuntivo delle attività svolte, descritto al successivo art. 5, inviato da ogni soggetto attuatore alla Provincia ed in copia alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

- i finanziamenti ai complessi bandistici per le attività corsuali bandistiche in un'unica soluzione, a seguito dell'acquisizione da parte della Provincia stessa della scheda di termine corso presentata dai Comuni interessati, successivamente alla comunicazione della Provincia della concessione del finanziamento. La Provincia può erogare il finanziamento sia al Comune sia direttamente al singolo complesso bandistico.

ART. 5

Per gli anni 2013 e 2014 la Regione e la Provincia provvedono con appositi atti alla quantificazione e assegnazione delle quote finanziarie, in relazione alle effettive disponibilità che saranno recate dai rispettivi bilanci, con le modalità previste dal Programma regionale al punto 5.4 e dall'Avviso ai punti B.4, B.5 e B.6 a seguito della presentazione da parte dei soggetti attuatori della seguente documentazione:

1) i progetti da realizzarsi annualmente, corredati dalla documentazione specificata al paragrafo 1.3.2 e relativa a soggetti che intendono proporre attività o iniziative da includere negli Accordi fra Regione e Provincia, punti 1, 3 e 4 del citato Avviso, modulata sull'anno di riferimento, entro il 31 gennaio;

2) i consuntivi di attività, corredati dalla medesima documentazione indicata al precedente punto 1), declinata a consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Dal secondo anno di applicazione dell'Accordo, la Provincia e la Regione effettuano una valutazione dell'attività svolta dai beneficiari, sulla base della documentazione presentata, nel rispetto dei criteri indicati dal Programma regionale e ripresi dall'Avviso al punto B.2.

Per quanto riguarda l'attività corsuale bandistica, i Comuni devono inviare alla Provincia la seguente documentazione:

1) la scheda di attività annuale, prevista nel paragrafo C.4 dell' Avviso, nella quale indicare, sulla base della partecipazione degli allievi e degli orari di lezione, la tipologia corsuale (A, B, C, D) prescelta per l'intero triennio, entro il 31 ottobre di ogni anno.

2) la scheda di termine corso, prevista anch'essa nel paragrafo C.4 dell'Avviso, nella quale attestare l'avvenuta conclusione dei corsi, entro il 15 giugno dell'anno di riferimento, condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

ART. 6

Le variazioni sostanziali dei programmi di attività rispetto ai progetti presentati devono essere comunicate alla Provincia e alla Regione (per le attività corsuali bandistiche solo alla Provincia), che valuteranno nuovamente il progetto ai fini della conferma od eventuale diminuzione del finanziamento.

ART. 7

La Provincia provvede alla revoca o alla riduzione dei finanziamenti assegnati nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative previste nell'Accordo.

La riduzione del finanziamento si applica solo qualora il costo consuntivo dell'iniziativa riveli una diminuzione pari o superiore al 15% rispetto al costo preventivato. In tal caso la riduzione verrà operata proporzionalmente, sulla base della stessa percentuale risultante dal rapporto tra costo preventivato e finanziamento assegnato.

Per quanto riguarda le attività corsuali bandistiche, la Provincia ridetermina l'ammontare del finanziamento assegnato per ogni singolo complesso, nel caso di una riduzione di attività riportata nella scheda di fine corso e nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate, l'attività non risulti conforme alle dichiarazioni contenute nella scheda di attività annuale.

L'entità del finanziamento viene ridefinita in base al numero reale di ore di lezione e di allievi.

Le quote regionali non erogate o recuperate vengono utilizzate dalla Provincia stessa nell'esercizio finanziario successivo per progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo o ritenuti ammissibili, anche se non finanziati, concordati con la Regione.

Questa procedura viene applicata nel caso in cui tali quote siano inferiori al 25% del totale dei finanziamenti regionali erogati alla Provincia stessa e, comunque non superiori a 40.000,00 Euro.

Al di sopra di tale soglia le quote non erogate o recuperate vengono interamente restituite alla Regione.

ART. 8

La Provincia invia annualmente alla Regione un rendiconto artistico e finanziario sull'attuazione dell'Accordo. L'acquisizione di questo documento e degli atti amministrativi emanati in attuazione dell'Accordo, è condizione per il trasferimento delle risorse regionali relative all'anno successivo.

ART. 9

La Regione e la Provincia possono procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto concerne le attività bandistiche, la Provincia, con proprie modalità, potrà attivare forme di verifica sulle iniziative corsuali.

ART. 10

I soggetti attuatori si impegnano a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento di attività di Osservatorio di cui all'art. 8 della LR 13/99.

Il trattamento di questi dati ha le seguenti finalità: monitoraggio, elaborazioni statistiche ed indagini sull'andamento del settore.

Tali dati potranno essere trattati anche da parte dell'Osservatorio dello Spettacolo. In tal caso, sarà cura della Regione informare sul Responsabile di questo trattamento dei dati.

I soggetti attuatori sono inoltre vincolati ad evidenziare, nei modi più opportuni, che i progetti finanziati sono stati realizzati con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

ART. 11

La Regione e la Provincia procederanno alla conferma o all'eventuale aggiornamento dell'Accordo. L'eventuale aggiornamento dell'Accordo verrà concordato tra le parti, anche su proposta di uno solo dei contraenti, restando immutata la scadenza dell'Accordo stesso.

Per la Regione:

Il Responsabile del Servizio Cultura, Sport

_____

Per la Provincia di Reggio Emilia:

Il Dirigente del Servizio Pianificazione

Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali

_____